Applicare una marca da bollo

da euro 16,00

ed allegarne una da applicare sulla licenza

 **Al Sig. Questore di Cuneo**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_), cittadinanza \_\_\_\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (CN) in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_, chiede, ex art. 10 L. 110/75, licenza per **collezione armi da sparo comuni** da ubicare nei locali siti presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (specificare se la propria residenza ovvero altro luogo).

Chiedo, contemporaneamente, l’inserimento nella licenza delle seguenti armi da sparo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tipo** | **Marca** | **Calibro** | **Modello** | **Anno** | **Nazionalità** | **Matricola** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

che attualmente, dallo scrivente:

* \_\_ non sono detenute, ma già di proprietà come da dichiarazione di acquisto allegata
* \_\_ sono già detenute e denunciate ex art. 38 T.U.L.P.S.

Dichiaro:

1) di essere già in possesso del titolo abilitativo allegato:

\_\_ certificato medico legale in bollo ex artt. 3 e 4 D.M. Sanità 28/4/1998;

\_\_ licenza di porto di fucile/pistola (in copia).

2) di detenere, le sottoelencate armi, già denunciate ex art. 38 T.U.L.P.:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tipo** | **Marca** | **Calibro** | **Modello** | **Nazionalità** | **Matricola** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Allego alla presente:

1. copia di un documento di identità o di riconoscimento;
2. autocertificazione in carta libera del richiedente attestante: nome, cognome, luogo e data di nascita di tutti i conviventi.

**Luogo e data**

**Firma**

**NOTA DELLE DISPOSIZIONI/PRESCRIZIONI CHE VERRANNO IMPARTITE**

1. adottare e mantenere efficienti le difese antifurto secondo le seguenti modalità:

a) le armi in collezione dovranno essere conservate in idonei armadi o locali blindati;

b) le armi in collezione dovranno essere conservate distinte da quelle eventualmente detenute fuori dalla collezione;

c) dotare le finestre e le porte del locale in cui sono custodite le armi, di vetri antisfondamento e di robusta porta con chiusura multipla, nonché di idoneo sistema di allarme acustico e visivo;

1. le armi in collezione dovranno essere conservate distinte da quelle eventualmente detenute per altra norma;
2. ogni qual volta si dovesse richiedere l’inserimento di armi in collezione, è fatto obbligo di allegare, all’istanza in bollo presentata a questa Autorità, per riepilogo ed aggiornamento, l’elenco attualizzato della composizione delle armi comuni da sparo già inserite nella licenza di collezione;
3. ai fini delle eventuali prove di funzionamento, che il titolare della presente licenza vorrà effettuare, deve essere preventivamente richiesto, a questa Autorità, nulla osta al trasporto delle armi iscritte in collezione.

È fatto, altresì, obbligo di osservare tutte le norme in materia di armi, delle quali si ricorda:

1. non dare in locazione o comodato le armi o parti di esse appartenenti alla collezione, salva esplicita autorizzazione dell’autorità che ha rilasciato la presente licenza;
2. è vietato detenere munizioni di qualsiasi specie e quantità per il funzionamento delle armi collezionate;
3. delle armi in collezione può essere tenuto un esemplare per ogni modello;
4. in caso di integrazione di un’altra arma comune da sparo da aggiungere alla presente licenza di collezione, se non già detenuta e denunciata ex art. 38 T.U.L.P.S. entro i limiti previsti per altra norma, il titolare, prima di entrarne in possesso, dovrà darne preventiva comunicazione al Questore, affinché possa valutare l’idoneità delle prescrizioni, ex art. 9 T.U.L.P.S., impartite per la custodia;
5. a seguito della suddetta valutazione positiva, ovvero se già detenuta e denunciata ex art. 38 T.U.L.P.S. entro i limiti previsti per altra norma, il collezionista dovrà presentare a quest’Autorità di P.S., istanza in bollo al fine di richiederne l’inserimento nella licenza di collezione.
6. ad avvenuto inserimento in licenza di collezione, se non già detenuta entro i limiti previsti per altra norma, potrà acquisirne il possesso e renderne denuncia entro i termini previsti, ex artt. 38 T.U.L.P.S. e 58 del relativo Regolamento di esecuzione;
7. per acquisire il possesso di un’arma inserita in licenza di collezione, se non munito di titolo abilitativo, dovrà munirsi, ex art. 35 T.U.L.P.S., del relativo nullo osta;
8. denunciare immediatamente al locale organo di Polizia la distruzione o sottrazione anche di una parte dell’arma;
9. è ammesso il trasporto delle armi comuni da sparo inserite in collezione, presso poligoni o campi di tiro autorizzati, purché il titolare della licenza sia in possesso delle previste capacità tecniche di cui all’art. 8 L. 110/75, al fine di effettuare prove di funzionamento, con cadenza non inferiore a 6 (sei) mesi e per un numero non superiore a 62 (sessantadue) colpi. Il munizionamento, appositamente acquistato per le predette prove, deve essere consumato dal titolare della licenza di collezione, entro 24 (ventiquattro) ore dall’acquisto.

La licenza, che è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per abuso, ovvero per inosservanza delle condizioni e prescrizioni suindicate, è permanente. Deve essere esibita ad ogni richiesta degli Ufficiali o Agenti di P.S. competenti al controllo e vale esclusivamente per il locale menzionato, che potrà essere ispezionato dagli stessi, per le necessarie verifiche di idoneità, sicurezza e correttezza nella detenzione.